



COMUNE DI TAGLIO DI PO

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA**

(art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 6/6/2013

INDICE

CAPO 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.1	Normativa di riferimento	5
Art. 1.2	Obiettivi e finalità.....	5
Art. 1.3	Campo di applicazione	5
Art. 1.4	Incarichi collegiali con professionisti esterni	5
Art. 1.5	Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri Enti	6
CAPO 2 -	INCENTIVO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.....	7
Art. 2.1	Costituzione e accantonamento dell'incentivo.....	7
Art. 2.2	Conferimento degli incarichi	7
Art. 2.3	Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante	8
Art. 2.4	Ripartizione del compenso incentivante.....	8
Art. 2.5	Attività non soggette ad incentivazione.....	8
Art. 2.6	Incarichi parziali	9
CAPO 3 -	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	10
Art. 3.1	Definizione degli atti di pianificazione.....	10
Art. 3.2	Costituzione e accantonamento dell'incentivo.....	10
Art. 3.3	Conferimento degli incarichi	10
Art. 3.4	Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante	11
Art. 3.5	Ripartizione del compenso incentivante.....	11
Art. 3.6	Incarichi parziali	11
CAPO 4 -	MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO	13
Art. 4.1	Pagamento dell'incentivo	13
Art. 4.2	Modalità di pagamento dell'incentivo	13
Art. 4.3	Termini per il pagamento del compenso	13
Art. 4.4	Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo determinato	14
Art. 4.5	Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale	14
Art. 4.6	Rapporti con il personale cessato dal servizio.....	14
CAPO 5 -	TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI, PENALITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	15
Art. 5.1	Termini per le prestazioni.....	15
Art. 5.2	Orario di lavoro	15
Art. 5.3	Spese accessorie	15
Art. 5.4	Penalità per errori od omissioni progettuali.....	15
Art. 5.5	Incompatibilità.....	16
CAPO 6 -	GARANZIE ASSICURATIVE	17
Art. 6.1	Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici.....	17
CAPO 7 -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 7.1	Approvazione del regolamento.....	18
Art. 7.2	Precedenti disposizioni regolamentari.....	18
Art. 7.3	Disposizioni transitorie.....	18
Art. 7.4	Rinvio dinamico	18
ALLEGATO 1	189	

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06.

Art. 1.2 Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento si applica nei casi di redazione di progetti di lavori pubblici e di atti di pianificazione a cura del personale interno del Comune di Taglio di Po.
2. L'attribuzione dell'incentivo, così come previsto dalla norma citata, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e delle prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento, della disponibilità e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Art. 1.3 Campo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici.
2. Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 del D. Lgs. 163/06, le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica".
3. Sono inoltre ricomprese le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D. Lgs. 163/06.
4. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 14 del D. Lgs. 163/06, l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il corrispondente importo.
5. L'incentivo verrà inoltre riconosciuto per la redazione degli atti di pianificazione così come specificato al Capo 3 del presente Regolamento.

Art. 1.4 Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in percentuale alle prestazioni effettivamente svolte.
3. In caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti tariffe professionali, verrà calcolato proporzionalmente all'attività professionale effettivamente svolta.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppur riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente da quelle affidate a soggetti esterni, quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui all'Allegato 1 ovvero riguardi prestazioni non assolvibili tecnicamente all'interno dell'ente.

Art. 1.5 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri Enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più degli uffici tecnici di altre amministrazioni. I rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

CAPO 2 - INCENTIVO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 2.1 Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. L'incentivo, di cui all'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06, relativo alle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. L'importo dell'incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste alla voce "incentivo alla progettazione" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.

Art. 2.2 Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06 sono effettuati, sentito il Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico o con specifica delibera della Giunta Comunale.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato alla redazione del certificato di regolare esecuzione nonché di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 163/06;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D. Lgs. 163/06 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c. i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08;
 - d. gli incaricati dell'Ufficio della direzione lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D. Lgs. 163/06;
 - e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D. Lgs. 163/06;
 - f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto

(disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

Art. 2.3 Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante

1. La percentuale da applicarsi per la determinazione dell'ammontare massimo dell'incentivo è così stabilita:
 - a. applicando la percentuale massima prevista dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, per progetti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione, il cui importo determinato ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento non ecceda € 1.000.000 (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento);
 - b. applicando l'80% della percentuale massima prevista dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, per progetti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione, il cui importo determinato ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento superi € 1.000.000 (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento);
 - c. applicando il 60% della percentuale massima prevista dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, all'importo delle opere determinato ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento per lavori affidati in economia con il sistema del cottimo fiduciario o procedura negoziata che, comunque, non richiedano la redazione di progettazioni articolate su più livelli.

Art. 2.4 Ripartizione del compenso incentivante

1. Le quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Ciascun incarico, individuato negli allegati di cui al comma precedente, potrà essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro pubblico da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto.
3. Qualora ritenuto necessario, potranno essere anche inserite figure professionali dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri uffici, al fine di affrontare problematiche specifiche connesse con la realizzazione del lavoro pubblico.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti le singole quote derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra indicate dovranno essere suddivise, in parti uguali o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti (es. coprogettazione).

Art. 2.5 Attività non soggette ad incentivazione

1. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di

progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità, fatto salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dal presente Regolamento.

Art. 2.6 Incarichi parziali

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. 163/06, qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento, non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.
2. Sono escluse dal compenso di cui all'art. 2.1 tutte le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, qualora siano necessarie, e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per i quali è necessario il supporto di strutture esterne di peculiare professionalità, che restano a carico dell'Amministrazione.

CAPO 3 - INCENTIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 3.1 Definizione degli atti di pianificazione

1. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a. pianificazione generale: piano di assetto del territorio, regolamento edilizio, piano degli interventi e loro varianti generali o parziali, piani settoriali, pianificazione attuativa, piani particolareggiati, piani di recupero, piani di lottizzazione, piani di insediamenti produttivi, piani di edilizia economica e popolare;
 - b. programmazione urbanistica: programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, programmi complessi, programmi integrati di intervento, strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica pubblica e misto pubblico – privato;
 - c. norme e regolamenti in materia urbanistica, edilizia e legati alla qualità urbana;
 - d. piano dei servizi, del traffico, della mobilità urbana, ogni altro tipo di pianificazione previsto o tipizzato dalle norme nazionali e regionali;

Art. 3.2 Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto come spesa a bilancio nell'esercizio in cui verrà disposta la predisposizione di uno dei suddetti atti.

Art. 3.3 Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 6, del D.Lgs. 163/06 sono effettuati, sentito il Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico o con specifica delibera della Giunta Comunale.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - a. il nominativo del Responsabile della redazione dell'atto;
 - b. il nominativo dei dipendenti incaricati in qualità di progettisti e collaboratori;
 - c. i termini per la presentazione degli elaborati;
 - d. le aliquote di ripartizione del compenso incentivante secondo quanto disposto all'articolo 3.5 del presente regolamento.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il Responsabile della redazione dell'atto;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs.163/06 sottoscrivono l'atto;
 - c. i collaboratori tecnici che, pur non firmando l'atto, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, relazioni, ecc.) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza dei contenuti;

- d. il personale amministrativo di supporto, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando l'atto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività di redazione dello stesso.

Art. 3.4 Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/06, per la redazione degli atti di pianificazione generale, particolareggiata, esecutiva, al personale tecnico incaricato spetta un compenso non superiore al 30% della tariffa professionale corrispondente.

Art. 3.5 Ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione compete al Responsabile della redazione dell'atto, al/ai dipendente/i incaricato/i della progettazione dell'atto di pianificazione, agli eventuali collaboratori e all'eventuale personale di supporto, sempre che gli atti siano stati redatti in forma idonea alla successiva approvazione da parte degli Organi competenti.
2. La ripartizione tra i dipendenti interessati avverrà, in funzione della complessità dell'atto, secondo i seguenti criteri:

PIANIFICAZIONE		MINIMO	MASSIMO
	Responsabile della redazione dell'atto	20,00%	40,00%
	Progettista/i	40,00%	70,00%
	Collaboratore/i	10,00%	30,00%
	Supporto	5,00%	20,00%

3. Le aliquote riconosciute al personale dovranno essere stabilite in modo tale che la somma delle stesse non sia superiore al 100,00%.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti, le singole quote derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate dovranno essere suddivise, in parti uguali o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra i soggetti incaricati stessi (es. coprogettazione).

Art. 3.6 Incarichi parziali

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. 163/06, qualora si renda necessario l'apporto di competenze esterne o consulenze su specifiche problematiche, le percentuali di cui all'articolo precedente verranno proporzionalmente ridotte, le somme non corrisposte e costituiranno economia di spesa.
2. Nel caso di prestazioni specialistiche quali i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche, i calcoli e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nel gruppo di progettazione, la riduzione di cui al comma precedente avviene mediante moltiplicazione delle somme costituenti il fondo e relative alla progettazione, per i seguenti coefficienti:
- a. per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

- b. per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto a meno della metà delle prestazioni complessive;
 - c. per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da metà a meno di tre quarti delle prestazioni complessive;
 - d. per 0,50 negli altri casi.
3. Sono escluse dal compenso di cui all'art. 3.4 tutte le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, qualora siano necessarie, e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per i quali è necessario il supporto di strutture esterne di peculiare professionalità, che restano a carico dell'Amministrazione.

CAPO 4 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

Art. 4.1 Pagamento dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs. 163/06, il pagamento della quota di incentivo è disposto dal Responsabile del Servizio Tecnico.
2. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 4.2 Modalità di pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivo relativa ad attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

Responsabile del Procedimento	– 50% all'aggiudicazione definitiva; – 50% ad avvenuto collaudo.
Progettazione	– 100% all'aggiudicazione definitiva.
Direzione Lavori	– 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Collaudo	– 100% della quota spettante all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Supporto	– 100% della quota relativa alla "predisposizione atti di gara e aggiudicazione dei contratti" all'aggiudicazione definitiva. – 100% delle rimanenti quote all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.

2. Il pagamento della quota di incentivo relativa alla redazione di atti di pianificazione avverrà per il 50% all'adozione e il rimanente 50% all'approvazione definitiva dell'atto stesso.

Art. 4.3 Termini per il pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivo avverrà sulla base della seguente scansione temporale:

PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	TERMINE DI PAGAMENTO
gennaio-aprile	entro il 10 maggio	mese di giugno
maggio-agosto	entro il 10 settembre	mese di ottobre
settembre-dicembre	entro il 10 gennaio	mese di febbraio

2. Dove:

- periodo di riferimento:

è il lasso di tempo nel quale si sono verificati gli atti che hanno dato luogo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 4.2 del presente regolamento (es. approvazione progetti con

conseguente avvio delle procedure di affidamento, emissione di SAL...) e al quale si riferisce la relazione di cui all'articolo 4.1 del presente regolamento redatta dal Responsabile della Ripartizione Servizio Tecnico;

- presentazione della relazione:

è il termine ultimo per la redazione della determina di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico. Superato tale termine, per il pagamento dell'incentivo dovrà essere atteso il termine relativo al successivo periodo di riferimento;

- termine per il pagamento:

è il termine massimo entro il quale dovrà avvenire l'effettivo pagamento al personale delle somme dovute.

Art. 4.4 Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo determinato

1. Ai sensi dell'articolo 91, comma 8, del D.Lgs. 163/06 al personale interno con contratto a tempo determinato non potranno essere affidati:
 - a. incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo;
 - b. incarichi per la redazione di atti di pianificazione.
2. Al personale assunto a tempo determinato potranno essere comunque affidati incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali e di assistenza alla Direzione Lavori.

Art. 4.5 Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale

1. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.

Art. 4.6 Rapporti con il personale cessato dal servizio

1. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.

CAPO 5 - TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI, PENALITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 5.1 Termini per le prestazioni

1. Gli incarichi di progettazione dovranno essere svolti entro i termini indicati dal Responsabile del Procedimento all'interno del documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 163/06 ovvero entro i termini indicati all'interno dell'atto di nomina del/dei progettista/i.
2. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del D. Lgs. 163/06 e dalle relative norme regolamentari.
4. Relativamente agli incarichi di predisposizione di atti di pianificazione, questi dovranno essere svolti entro i termini indicati all'interno dell'atto di nomina del/dei progettista/i.

Art. 5.2 Orario di lavoro

1. L'attività di progettazione, compensata con l'incentivo di cui al presente regolamento, dovrà essere realizzata durante il normale orario di lavoro e non potrà dare luogo a pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo deroga concessa con atto motivato della Giunta Comunale, né potrà, in ogni caso, arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'ufficio e/o alla funzionalità dei servizi. e rientrano nelle normali previsioni dei doveri d'ufficio.

Art. 5.3 Spese accessorie

1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.4 Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 che comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20%, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto. Ove l'incentivo sia già stato corrisposto l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme corrisposte.
2. La disposizione contenuta al comma precedente non si applica nel caso in cui gli errori o le omissioni progettuali siano attribuibili a progetti, o parti di essi, eseguiti da professionisti esterni.

Art. 5.5 Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D.Lgs. 163/06 i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È fatto divieto ai dipendenti, anche a tempo parziale, titolari di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di avere qualsiasi forma di rapporto, anche di natura occasionale e indiretta, con Imprese titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia o con professionisti esterni titolari di incarichi professionali affidati dall'Amministrazione.

CAPO 6 - GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 6.1 Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 163/06 l'Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'articolo 111 del D.Lgs. 163/06. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.
2. L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici e atti di pianificazione.
3. E' inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione.
4. Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.
5. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici e atti di pianificazione dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.1 Approvazione del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06, il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta dela seguito della quale ha acquisito il parere favorevole della delegazione sindacale.

Art. 7.2 Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 19/09/2000 n. 93.

Art. 7.3 Disposizioni transitorie

1. Si specifica che, in sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a. il pagamento delle somme dovute al personale saranno corrisposte in deroga ai termini disposti dall'articolo 4.3 del presente regolamento;
 - b. gli incarichi in fase di espletamento si intendono conferiti ai sensi del presente regolamento.
2. Le somme non ancora corrisposte a titolo di incentivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere determinate sulla base dei criteri riportati nello stesso.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle somme già corrisposte al personale in forza della precedente disposizione regolamentare.

Art. 7.4 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, ancorché non formalmente recepite.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ALLEGATO 1

Oggetto

Percentuali di ripartizione del compenso incentivante per progettazioni redatte secondo quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione.

Tabella AL1.1

Ripartizione del compenso incentivante

	1. Responsabile Procedimento		10,00%
PROGETTAZIONE	2. Progetto preliminare		
	2.1. Firma del progetto preliminare	4,30%	10,60%
	2.2. Relazione illustrativa, relazione tecnica e studi preliminari	2,50%	
	2.3. Calcolo sommario della spesa e quadro economico	1,30%	
	2.4. Rilievi e disegni preliminari e rilievi	2,50%	
	3. Progetto definitivo		
	3.1. Firma del progetto definitivo	6,55%	15,80%
	3.2. Relazione generale, relazioni specialistiche, relazioni di calcolo e studi specifici	1,75%	
	3.3. Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi prezzi, quadro economico e disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici	3,75%	
	3.4. Elaborati grafici del progetto definitivo e rilievi	3,75%	
	4. Progetto esecutivo		
	4.1. Firma del progetto esecutivo	5,00%	12,60%
	4.2. Relazione generale, relazioni specialistiche, relazioni esecutive di calcolo, piano di manutenzione	1,50%	
	4.3. Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi prezzi, quadro economico, quadri di incidenza della manodopera, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	3,05%	
	4.4. Elaborati grafici progetto esecutivo, particolari costruttivi	3,05%	
		5. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione*	
	6. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		3,50%
	7. Direzione Lavori		37,00%
	8. Collaudo o emissione del Certificato di Regolare Esecuzione		4,00%
	9. Supporto amministrativo e contabile		
	8.1. Predisposizione atti di gara e aggiudicazione dei contratti	2,00%	4,00%
	8.2. Gestione del contratto nella fase di esecuzione e supporto al RUP	1,50%	
	8.3. Gestione contabile dei contratti	0,50%	
			100,00%

(*) tale incarico comprende la redazione: del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08, del Fascicolo di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, delle prime indicazioni di sicurezza nel progetto preliminare, del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza de cronoprogramma, ogni ulteriore compito espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08.

Fermo restando quanto stabilito alla tabella AL1.2:

- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 163/06, di accorpate più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata;
- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 163/06, di non procedere alla redazione di singole fasi di progettazione o di singoli elaborati, le relative aliquote non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa;
- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Tabella AL1.2

Casi particolari di variazione delle percentuali di ripartizione del compenso incentivante

Nel caso in cui tutte le fasi di progettazione vengano affidate all'esterno, le percentuali di cui alla tabella AL1.1 verranno così variate:

1. Responsabile Procedimento	30,00%
------------------------------	--------

Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di gara o venga utilizzato per affidare esternamente le successive fasi di progettazione, le percentuali di cui alla tabella AL1.1 verranno così variate:

1. Responsabile Procedimento	25,00%	
2. Progetto preliminare		
2.1. Firma del progetto preliminare	6,25%	16,00%
2.2. Relazione illustrativa, relazione tecnica e studi preliminari	3,50%	
2.3. Calcolo sommario della spesa e quadro economico	2,25%	
2.4. Rilievi e disegni preliminari e rilievi	4,00%	

Nel caso in cui il progetto definitivo venga posto a base di gara o venga utilizzato per affidare esternamente le successive fasi di progettazione, le percentuali di cui alla tabella AL1.1 verranno così variate:

1. Responsabile Procedimento	20,00%	
3. Progetto preliminare		
3.1. Firma del progetto definitivo	7,50%	18,00%
3.2. Relazione descrittiva e relazioni specialistiche	2,00%	
3.3. Computo metrico estimativo	4,25%	
3.4. Elaborati grafici progetto definitivo	4,25%	

Le restanti percentuali riportate all'interno della tabella AL1.1 rimangono invariate.

Tabella AL1.3**Modalità specifiche di ripartizione del compenso incentivante per la Direzione Lavori**

7.1. Direttore dei Lavori unico		37,00%
7.2. Direzione dei Lavori con Assistente/i di Cantiere		
7.2.1. Direttore dei Lavori		20,00%
7.2.2. Ispettore/i di Cantiere		
7.2.2.1. Contabilità dei lavori e predisposizione atti contabili *	5,40%	12,00%
7.2.2.2. Controllo della regolare esecuzione delle opere *	4,20%	
7.2.2.3. Controllo e accettazione dei materiali *	2,40%	
7.2.3. Direttore/i Operativo/i *		5,00%

(*) le quote non corrisposte ai singoli assistenti, in quanto non facenti parte dei compiti ad essi delegati, integrano la percentuale del Direttore dei Lavori poiché i compiti non assegnati sono comunque svolti dal DL stesso.